

Proposta di legge
Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024

Sommario

Preambolo

CAPO I - Disposizioni in materia di entrata

Art. 1 - Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 55/2021

CAPO II - Disposizioni di carattere finanziario

Art. 2 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 20/2008.

Art. 3 - Compensi degli organi amministrativi delle società miste. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2008

Art. 4 - Contributo per la realizzazione di un nuovo presidio nel Comune di Palazzuolo sul Senio. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 44/2021

Art. 5 - Contributi straordinari per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio per il collegamento stradale tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la Sp 1 Francigena nel Comune di Lucca

CAPO III - Adeguamenti formali di disposizioni finanziarie

Art. 6 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

Art. 7 - Contributi straordinari al Comune di Volterra. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 79/2019

Art. 8 - Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 41/2021

Art. 9 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 41/2021

Art. 10 - Correzione di errore materiale. Modifiche al preambolo della l.r. 54/2021

Art. 11 - Contributo straordinario al Comune di Calcinaia. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 54/2021

Art. 12 - Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 55/2021

Art. 13 - Correzione di errore materiale nella l.r. 55/2021

Art. 14 - Copertura finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 55/2021

CAPO IV - Norme finali

Art. 15 - Copertura finanziaria

Art. 16 - Entrata in vigore

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 77, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, comma primo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e in particolare l'articolo 6, in base ai quali per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) che reca all'articolo 1, commi 5 e 6, disposizioni (in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche conseguenti alla riformulazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), effettuata dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della stessa legge 234/2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Vista la legge regionale 12 novembre 2021, n. 41 (Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali);

Vista la legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022);

Considerato quanto segue:

1. Il fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, è necessario modificare l'articolo 4 della l.r. 77/2012, sia

- nella parte degli scaglioni di reddito che vengono adeguati a quelli previsti dalla legge n. 234/2021, sia nella parte relativa alle aliquote;
2. È necessario disporre che il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sia differito al 31 marzo 2022;
 3. È necessario adeguare alcune previsioni della l.r. 20/2008 al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nelle more della completa attuazione del medesimo con i previsti, ma tardivi, atti regolamentari, e della conseguente rivisitazione complessiva della stessa l.r. 20, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli organi amministrativi delle società;
 4. È necessario rimodulare l'intervento di spesa previsto per il 2021 dall'articolo 33 della l.r. 44/2021 per la mancata stipulazione del necessario accordo di programma nei tempi utili;
 5. per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio per il collegamento stradale tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la Sp 1 Francigena nel Comune di Lucca, per il quale la Regione Toscana ha contribuito alla progettazione dell'opera con fondi regionali, è opportuno prevedere un contributo straordinario a carico del bilancio regionale, in aggiunta al contributo già erogato per la progettazione, previa stipula di un accordo di programma anche sotto forma di atto aggiuntivo dell'accordo in essere;
 6. A seguito in particolare di segnalazioni pervenute dal Governo è necessario recare alcune modifiche formali a disposizioni contenute in precedenti leggi finanziarie, per la correzione di meri errori materiali;
 7. Si rende necessaria una modifica del riferimento normativo della l.r. 41/2021, in quanto gli aiuti ivi previsti possono essere considerati "non aiuti", ai sensi della Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013, e quindi non disciplinati ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19);
 8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni in materia di entrata

Art. 1
Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF.
Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 55/2021

1. Nel capo I della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis
Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 77/2012

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è sostituita dalla seguente:
“c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;”.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 è sostituita dalla seguente:
“d) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00;”.
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 è abrogata.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stimate in euro 450.740,00 annui a decorrere dall'anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2022-2024 e successivi.”.

CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario

Art. 2
Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione.
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 20/2008.

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) è inserito il seguente:
“3 ter. È ammesso il cumulo della carica di presidente del consiglio di amministrazione con la carica di amministratore delegato. In tal caso anche i compensi di cui al comma 1 e al comma 3 bis possono cumularsi.”.

Art. 3
Compensi degli organi amministrativi delle società miste.
Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 20/2008, le parole “maggior quota di partecipazione” sono sostituite dalle seguenti: “maggioranza assoluta”.
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 20/2008, la parola “regionale” è sostituita dalle seguenti: “a controllo pubblico”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:

“2 bis. Nelle altre ipotesi di società a partecipazione mista non si applicano le disposizioni di cui al Capo VII.”.

Art. 4

Contributo per la realizzazione di un nuovo presidio nel Comune di Palazzuolo sul Senio.
Modifiche all'articolo 33 della l.r. 44/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023) la parola “2021” è sostituita dalla seguente: “2022”.

2. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 44/2021) la parola “2021” è sostituita dalla seguente: “2022”, e le parole “bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021” sono sostituite dalle seguenti: “bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022”.

Art. 5

Contributi straordinari per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio per il collegamento stradale tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la Sp 1 Francigena nel Comune di Lucca

1. Per favorire la realizzazione del ponte sul fiume Serchio di collegamento stradale tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la Sp 1 Francigena nel Comune di Lucca, con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Lucca un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 3.600.000,00 per l'anno 2024, previa stipula di un accordo di programma.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro di euro 3.600.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2024.

CAPO III

Adeguamenti formali di disposizioni finanziarie

Art. 6

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina.
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), la parola “54.000.00,00” è sostituita dalla seguente: “54.000.000,00”, e le parole “Programma 02 "Trasporto pubblico locale"” sono sostituite dalle seguenti: “Programma 06 "Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)””.

Art. 7
Contributi straordinari al Comune di Volterra.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 79/2019

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), dopo le parole "annualità 2021" sono aggiunte le seguenti: "e 2022".

Art. 8
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 41/2021

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2021, n. 41 (Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali) è sostituito dal seguente:

"2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 "Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana.".

Art. 9
Norma finanziaria.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 41/2021

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 41/2021 le parole "Programma 14" sono sostituite dalle seguenti: "Programma 01".

Art. 10
Correzione di errore materiale.
Modifiche al preambolo della l.r. 54/2021

1. Nel preambolo della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022) dopo il considerato 20 la parola "14" è sostituita dalla seguente: "21".

Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Calcinaia.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 54/2021

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.".

Art. 12
Manutenzione rete ciclabile.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 55/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 55/2021, le parole "articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 14".

Art. 13
Correzione di errore materiale nella l.r. 55/2021

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 55/2021 le parole "CAPO II" sono sostituite dalle seguenti: "CAPO III".

Art. 14
Copertura finanziaria.
Modifiche all'articolo 21 della l.r. 55/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 55/2021, le parole "dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 7 e 8".

CAPO IV
Norme finali

Art. 15
Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, e da 6 a 14 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate stanziare sul bilancio di previsione 2022-2024 con la legge regionale (***Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Prima variazione***).

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.